DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1991

concernente il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 nella regione Valle d'Aosta (Italia)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(93/289/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, riguardante le missioni dei Fondi a finalità strutturale, la loro efficacia e il coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione, sulla base dei piani di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, nel quadro del partenariato e in accordo con lo Stato membro interessato, stabilisce dei quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che ai sensi del capoverso 2 di tale dispositivo, il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare: gli assi prioritari scelti, le forme d'intervento, il piano indicativo di finanziamento in cui sono precisati sia gli importi degli interventi e le loro provenienze che la durata di tali interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei diversi Fondi strutturali, da un lato, e tra questi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari, d'altro lato [2], precisa al titolo III, articoli 8 e seguenti, le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che la Commissione ha adottato con decisione 89/288/CEE [3] una prima lista delle zone interessate dall'obiettivo n. 2;

considerando che la Commissione ha deciso il 30 aprile 1991 di mantenere tale lista per gli anni 1992 e 1993;

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il governo italiano ha presentato alla Commissione il 14 ottobre 1991 il piano di riconversione regionale e sociale relativo alle zone interessate dall'obiettivo n. 2 nella regione Valle d'Aosta per il periodo 1992-93;

considerando che il piano presentato dallo Stato membro comporta la descrizione degli assi prioritari scelti nonché le indicazioni sui contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione di tali piani;

considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) 2052/88, la Commissione ha deciso il 20 dicembre 1989 il quadro comunitario di sostegno per la regione Valle d'Aosta e che il presente quadro comunitario di sostegno costituisce la seconda fase (1992-93) dell'intervento comunitario in tale regione a titolo dell'obiettivo n. 2;

considerando che il presente quadro comunitario di sostegno è stato predisposto d'accordo con lo Stato membro nel quadro del partenariato come definito all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che la BEI è stata ugualmente associata all'elaborazione di tale quadro comunitario di sostegno conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di questo quadro sulla base degli ammontari previsionali di prestito indicati nella presente decisione e conformemente alle disposizioni statutarie che la reggono;

considerando che la Commissione è disposta a esaminare la possibilità di un contributo al finanziamento di questo quadro da parte degli altri strumenti comunitari di prestito, secondo le disposizioni specifiche che li reggono;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che in base all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione è inviata sotto forma di dichiarazione di intenzione allo Stato membro;

---

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

considerando che in base all'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo dei fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti in questo quadro comunitario di sostegno risulteranno dalle decisioni ulteriori della Commissione adottanti le azioni relative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone interessate dall'obiettivo n. 2 nella regione Valle d'Aosta, in Italia, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 è approvato.

La Commissione dichiara la sua intenzione di contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno secondo le decisioni particolareggiate che esso comporta e in conformità con le regole e gli orientamenti relativi ai fondi strutturali e agli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

a) gli assi prioritari ritenuti per l'azione congiunta:
   — 1° asse: ambiente e ripristino di siti;
   — 2° asse: sviluppo e rafforzamento del tessuto di piccole e medie imprese;
   — 3° asse: turismo culturale ed ambientale;

b) un prospetto delle forme d'intervento da attivare;

c) un piano finanziario indicativo, a prezzi costanti 1992, che precisa il costo totale e il contributo comunitario per l'insieme degli interventi scelti per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro. Il contributo comunitario è suddiviso nella maniera seguente:

FESR:	2,3 Mio di ECU
FSE:	2,3 Mio di ECU
Totale Fondi strutturali:	4,6 Mio di ECU

Il fabbisogno finanziario di parte nazionale che ne risulta può essere parzialmente coperto dal ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

Per la Commissione
Bruce MILLAN
Membro della Commissione